

PRESIDENZA

Prot. 116/PRES./2014

Roma, 2 aprile 2014

Oggetto: Possibilità di deroga al versamento del contributo minimo soggettivo

Gentile Presidente,

siamo lieti di comunicare che Inarcassa ha ottenuto dai Ministeri vigilanti l'approvazione di un'importante modifica al Regolamento Generale di Previdenza, proposta dal Comitato Nazionale dei Delegati per rispondere alle difficoltà dei professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica negativa. Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest'anno possono **non versare il contributo soggettivo minimo** e pagare, a dicembre 2015, il solo 14,5% del reddito effettivamente prodotto.

Si tratta di una modifica normativa che costituisce un'ulteriore opportunità di sostegno agli associati e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale.

La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

L'anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale, come in analoghi ambiti previdenziali, a quanto versato nell'anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale completa.

Chi vorrà usufruire di questa nuova possibilità, da quest'anno potrà versare il solo contributo minimo integrativo e di maternità. Pur non pagando il contributo minimo soggettivo, conserverà comunque tutte le prestazioni assistenziali offerte dalla Cassa: la polizza sanitaria, l'indennità per inabilità temporanea, mutui, sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli conviventi con gravi disabilità, così come l'accesso ai finanziamenti agevolati per l'attività professionale e le prestazioni previdenziali di natura assistenziale (invalidità, inabilità e indirette).

A breve saranno disponibili su www.inarcassa.it le informazioni complete riguardo all'applicazione della nuova norma e le modalità per esercitare la facoltà di deroga.

Con i nostri migliori saluti,

IL VICE PRESIDENTE

(Arch. Giuseppe Santoro)



IL PRESIDENTE

(Arch. Paola Mufatorio)

